



2018/DLC/435

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTA la Convenzione per la realizzazione del Progetto “Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili”, sottoscritto in data 01.07.2017, con scadenza 30.06.2018 e del Progetto “Programma epidemiologico finalizzato a dare evidenza del potenziale zoonotico delle TSE animali diverse dalla BSE”, sottoscritto in data 23.12.2015, con scadenza 29.11.2018;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi dei suindicati progetti è necessario procedere all’acquisto di una strumentazione da laboratorio, del materiale scientifico da laboratorio e dei reagenti, indispensabili ed essenziali allo svolgimento di attività di ricerca, i cui obiettivi principali sono: la sorveglianza epidemiologica sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) che prevede la realizzazione di piani di selezione genetica per i caratteri di resistenza alle EST e la conduzione di approfondimenti analitici mirati alla caratterizzazione dei ceppi di prione ed allo studio del gene della proteina prionica di tutti i casi di EST confermati ed inoltre l’identificare l’eventuale circolazione in Italia di ceppi di malattia degli animali che presentano somiglianze biologiche o biochimiche con casi di malattia umana, recenti studi sul potenziale zoonotico della scrapie richiedono conferme laboratoristiche su altri modelli animali ed indicano la necessità di definire se in Italia circolino ceppi di scrapie potenzialmente a rischio per l’uomo;

CONSIDERATO che l’attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l’acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l’intento di assicurare la realizzazione dell’attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamenti diretti e dalla normativa in materia di

prezzi di riferimento in ambito non sanitario, gli stessi non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

VISTO il proprio Decreto in data 15.02.2018 con il quale il Dr. Umberto Agrimi, qualifica Dirigente di Ricerca, è stata nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di una strumentazione da laboratorio, del materiale scientifico da laboratorio e dei reagenti;

VISTA la relazione del RUP in data 08.03.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, e motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 7.992,00 = (settemilanovecentonovantadue/00), + IVA così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 20.02.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del Dlgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta AHSI, la fornitura di una strumentazione da laboratorio, del materiale scientifico da laboratorio e dei reagenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dal fatto che tale ditta anche se meno vantaggiosa economicamente offre prodotti con una composizione più adatta alle esigenze lavorative. In dettaglio:

Paraffina: BioOptica 57€, AHSI 72€ (prezzo calcolato a parità di peso) -> Allora, la paraffina di AHSI è paraffina pura, mentre quella proposta da BioOptica è una miscela di paraffine differenti.

Xilolo: BioOptica 15,14€, AHSI 19€ (prezzo calcolato a parità di peso) -> La AHSI fornisce lo xilolo in taniche di metallo che hanno una forma che si adegua a quella dell'apparecchio in cui vanno inserite, mentre la BioOptica le fornisce in taniche di plastica, che sono più basse e

larghe, per cui lo xilolo andrebbe trasferito nelle taniche con la forma giusta e questo causerebbe un'esposizione dell'operatore alla tossicità del prodotto.

Alcol etilico 95%: BioOptica 13,5€, AHSI 18€ (prezzo calcolato a parità di peso) -> Entrambe le aziende utilizzano una miscela di alcool (alcool etilico + isopropano), il prodotto della AHSI utilizza una concentrazione di etanolo (l'alcol più importante per le nostre attività) ad una concentrazione minima dell'80%, mentre la BioOptica è del 60-65%.

Alcol etilico 99%: BioOptica 26,65€, AHSI 19€ (prezzo calcolato a parità di peso) -> Entrambe le aziende utilizzano una miscela di alcool (alcool etilico + isopropano), il prodotto della AHSI utilizza una concentrazione di etanolo (l'alcol più importante per le nostre attività) ad una concentrazione minima dell'85%, mentre la BioOptica è del 65%.

Piastra fredda: E' importante sapere che acquisteremo in seconda istanza anche la seconda parte del macchinario (piastra riscaldante e dispensatore di paraffina). L'apparecchiatura dell'AHSI possiede un controller che permette di programmare l'accensione e lo spegnimento delle macchine in automatico con un conseguente risparmio di corrente e soprattutto favorisce la conservazione delle proprietà della paraffina che viene dispensata nelle apparecchiature, migliorando così la qualità del blocchetto e quindi anche del taglio al microtomo. Il prodotto della BioOptica non possiede nessun controller per cui la paraffina tende a deteriorarsi, necessitando così un ricambio continuo del prodotto con dispendio economico notevole e qualità dei blocchetti inferiore;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento diretto acquisto diretto fuori Me.PA, finalizzata all'affidamento della fornitura di una strumentazione da laboratorio, del materiale scientifico da laboratorio e dei reagenti;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 3.050,00= (tremilacinquanta/00) = (€ 2.500,00 + € 550,00 per IVA 22%) ed in Euro 6.700,24= (seimilasettecento/24) = (€ 5.492,00 + € 1.208,24). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul

Fascicolo 2S49, Voce di bilancio 2508, Partita 1221/2018, Sub-impegno 1 (Euro 3.050,00), CUP I85I17000800005;

Fascicolo K22, Voce di bilancio 2078, Partita 1170/2018, Sub-impegno 1 (Euro 6.700,24), CUP I85I16000190005.

del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 10.04.2018

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA